

Area vasta. Le dotazioni organiche

«Esuberanti» calcolati in base al costo medio

LA PROCEDURA

Per misurare il taglio del 50% bisogna conteggiare il valore-tipo del trattamento fondamentale e accessorio per ogni categoria

■ Il destino nebuloso delle Province, disegnato nella legge Delrio, trova luce prima nella legge di stabilità e, ora, nella circolare 1/2015. Per raggiungere gli obiettivi di risparmio (un miliardo per il 2015, due miliardi per il 2016 e tre miliardi dal 2017), il primo obbligo posto in capo alle amministrazioni provinciali è rappresentato, a partire dal 1° gennaio 2015, dal taglio delle dotazioni organiche, sotto l'aspetto finanziario.

In pratica, si deve determinare il valore medio del trattamento fondamentale e accessorio dei dipendenti, come risultante dal conto annuale 2013, e moltiplicarlo per i lavoratori in ruolo all'8 aprile 2014, compresi quelli in comando, in aspettativa, eccetera. Al valore risultante va applicata la decurtazione di almeno il 50%, che si riduce al 30% per le Città metropolitane e le Province con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri. Quale diretta conseguenza, si dovrebbe determinare il valore finanziario dei dipendenti in soprannumero. Il termine per questa operazione è previsto nel 31 gennaio, ma, stante i ritardi nell'emanazione dei provvedimenti di competenza degli altri soggetti istituzionali, Funzione Pubblica e Affari regionali ammettono uno slittamento al 1° marzo, quando sarà da approvare anche il nuovo assetto organizzativo, sulla base

delle funzioni fondamentali rimaste in capo all'area vasta. Infine, entro il 31 marzo si dovrà provvedere all'individuazione nominativa dei dipendenti in soprannumero. Si dovrà, quindi, cercare di riassorbire questi dipendenti con vari strumenti. Il primo è il prepensionamento, secondo le regole ante Fornero. Il secondo è l'inserimento nei ruoli regionali, per le funzioni in precedenza finanziate tramite trasferimenti alle province ovvero per le funzioni che la stessa Regione decida di mantenere.

In quest'ultimo caso, i dipendenti provinciali assorbono le facoltà assunzionali dell'ente ricevente. Se non riesce l'operazione in Regione, si può tentare con i Comuni e, infine, con le amministrazioni periferiche dello Stato, ma in questi ultimi casi, la partita è gestita dalla stessa Funzione pubblica. I dipendenti provinciali ancora in soprannumero al 31 dicembre 2016 saranno collocati in disponibilità.

Nel frattempo alle Province è vietata qualsiasi forma di reperimento di risorse umane: dalle assunzioni a tempo indeterminato, comprese le mobilità, ai comandi, dal lavoro flessibile agli incarichi di studio e consulenza. Da rilevare che, in questo contesto, tali incarichi vengono fatti coincidere con tutte le tipologie disciplinate dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001, mentre, a proposito del divieto di conferimento degli incarichi ai pensionati (articolo 6 del Dl 90/2014), la stessa formula è stata interpretata, sempre dalla Funzione Pubblica, in maniera restrittiva.

**T. Grand.
M. Zamb.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

